



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 9115 / 37/2018.11 del 2 Maggio 2018 Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Ammissione esami per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Quesito.

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Area 6
Palermo
(Rif. Prot. 4833 del 6.4.2018)

1. Con la nota in riferimento è stato chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla rilevanza degli effetti della depenalizzazione, rispetto alla dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000, con la quale l'interessato ha dichiarato di *"non avere riportato condanne per i delitti di cui all'art. 3, comma c, della legge 264/91e s.m.i."*, a fronte di un accertamento amministrativo dal quale è emersa la sussistenza di talune condanne riportate dallo stesso antecedentemente alla depenalizzazione del fatto, originariamente previsto come reato. Viene riferito al riguardo che la legge 8 agosto 1991, n. 264, stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti dai candidati agli esami per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ed in particolare, l'assenza *"di condanne per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro le fede pubblica, contro l'economia pubblica l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione"*.

Nel corso dell'attività di controllo operata da codesto Assessorato sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati agli esami per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, è stata accertata, per il tramite dei certificati del Casellario Giudiziale, la sussistenza di due condanne che, sebbene riferite a reati successivamente depenalizzati, non sono accompagnate da idonee sentenze di riabilitazione, con pregiudizio per i requisiti di ammissibilità del candidato.

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

Preliminarmente, ed in via generale, si osserva che i reati si distinguono in *delitti* e *contravvenzioni* a seconda della specie di pena prevista dal codice penale (art. 39 c.p.): i delitti sono quei reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo, della reclusione, della multa, mentre le contravvenzioni sono quei reati per i quali è prevista la pena dell'arresto e/o dell'ammenda (art. 17 c.p.).

Il legislatore pone, quindi, in evidenza taluni comportamenti ritenuti riprovevoli e ad essi attribuisce un particolare disvalore sociale in funzione della tipologia della condotta posta in essere dall'agente, comminando, quale conseguenza, una determinata sanzione.

Posta tale premessa, va ulteriormente rilevato che il nostro ordinamento (per ragioni la cui disamina esula dal merito di questa consultazione ma che, seppur incidentalmente, possono avere motivazioni deflative del contenzioso penale, come pure la mutata e più lieve considerazione del disvalore della condotta), modifica talune volte il regime di alcuni reati facendoli "degradare" da delitti a contravvenzioni.

Il codice penale, dopo aver sancito all'articolo 1 il principio di tassatività del *nullum crimen, nulla poena sine lege* ("Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite"), stabilisce all'articolo 2 che:

"Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.

Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti”.

La *ratio* dell'articolo 2, comunemente indicata col principio del *favor rei*, postula quindi che, nell'ipotesi in cui, per effetto di una successione di leggi nel tempo, una condotta originariamente punita come reato (ovvero punita in modo più grave), non sia più considerata tale dall'ordinamento (ovvero sia punita in modo meno grave), l'autore non può più essere soggetto alla pena originariamente prevista (ovvero sarà assoggettato alla pena meno grave), e *“se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali”*.

Nella fattispecie oggetto di consultazione, si ravvisa la modifica di una condotta (emissione di assegno senza provvista) originariamente considerata reato, in illecito amministrativo, per effetto della depenalizzazione operata con il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della L. 25 giugno 1999, n. 205)”¹.

Non v'è, quindi, dubbio che nell'attuale regime sanzionatorio, l'emissione di assegni senza provvista non sia più considerato dall'ordinamento un reato e, più segnatamente, un delitto, essendo stato riqualificato come illecito amministrativo, facendo così venir meno gli effetti preclusivi previsti dall'articolo 3, lettera c) della legge 8.8.1991, n. 264 che, invece, si riferiva al delitto di emissione di assegni senza provvista.

Pertanto, almeno sotto il profilo sostanziale, e limitatamente alla questione prospettata, si ritiene che l'interessato possa accedere alla procedura di esame per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, seppur, e sotto il profilo squisitamente formale, lo stesso abbia, di fatto, reso una

¹ Art. 1: *“Sono trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alle sanzioni stabilite dagli articoli 2 e 3, le violazioni previste come reato dalle leggi comprese nell'elenco allegato al presente decreto legislativo e da ogni altra disposizione in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, nonché di tutela della denominazione di origine dei medesimi, fatta eccezione per i reati previsti dal codice penale e dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni”.*

dichiarazione non corrispondente al vero, i cui effetti dovranno essere valutati da codesto Dipartimento.

In tal senso, infatti, non può non rilevarsi che il citato articolo 2 c.p., in relazione agli effetti della depenalizzazione, precisa che la successione di una legge più favorevole al reo, fa venir meno esclusivamente l'esecuzione e gli effetti penali della condanna, senza incidere sulla commissione del reato.

In altri termini, quindi, la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, avrebbe dovuto recare l'esistenza delle pregresse condanne, seppur le stesse, sotto il profilo sostanziale e a seguito dell'intervenuta depenalizzazione, non avrebbero sortito alcun effetto preclusivo sull'accesso agli esami *de quibus*.

Nei termini che precedono viene resa la consultazione richiesta.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi

Il dirigente avvocato
Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE

Gianluigi M. Amico